



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 118 del 05/03/2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 37 in data 28.12.2020 di nomina del Responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 17.12.2020, esecutiva, di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2021;
- le proprie precedenti Determinazioni per lo specifico ed analogo servizio di cui all'oggetto;

ATTESO CHE:

- Anche il territorio Comunale di Malnate è ancora interessato dalla presenza via via crescente di soggetti positivi al Covid-19 quale effetto della situazione pandemica in corso e dello stato di emergenza sanitario in atto nell'intera Nazione;
- L'Amministrazione Comunale di Malnate, in ottemperanza a quanto previsto in materia di contenimento del contagio da COVID-19, intende proseguire nel cautelare la popolazione nei confronti dell'espandersi del contagio stesso e pertanto, continuare con l'effettuazione del servizio di raccolta p.a.p., trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici prodotti da soggetti "positivi o

in regime di quarantena obbligatoria” come da indicazioni già contenute nel rapporto dell'ISS n. 3/2020, il tutto quale misura ad integrazione dell'attuale Servizio di Igiene Urbana, e meglio definito quale “servizio pubblico essenziale” e ciò almeno fino al cessare del periodo di emergenza sanitaria così come ad oggi prevista;

- il servizio Tecnico Comunale, stante quanto sopra, ha ricercato un operatore tecnico del settore disponibile ad attivarsi con immediatezza tenuto conto della tempistica ristretta in relazione alla criticità dello stato di fatto in cui il paese attualmente si trova appunto a causa del diffondersi del contagio ed ha stimato l'ammontare del servizio in € 4.900,00 oltre iva, dando atto, che la quantificazione economica di tale specifico servizio aggiuntivo risponde, per frequenza, numero e tipologia ad elementi ad oggi non predefiniti e suscettibili di variazioni, pertanto la definizione su base numerica è stata stimata sulla base delle proiezioni desunte dalla condizione odierna e per un arco temporale limitato da svolgersi tendenzialmente una volta alla settimana in aggiunta a quanto attualmente in essere;
- che non si è proceduto alla redazione del DUVRI in quanto l'esecuzione della fornitura richiesta non comporta rischio di interferenze;
- in relazione al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , per la fattispecie della fornitura richiesta, ad oggi non risultano essere stati emanate specifiche indicazioni tramite appositi Decreti Ministeriali;
- in relazione alla presente procedura di acquisizione non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
- **ACCERTATO** che, per la necessità di dar corso con celerità a quanto sopra indicato è stato contattato il Concessionario del servizio di igiene urbana al fine della formulazione di un offerta economica rispondente all'esigenza di porre in essere finalizzato ad attivare una specifica raccolta dei rifiuti urbani dedicata a particolari categorie di conferimenti e che lo stesso ci ha confermato la disponibilità ad effettuare il servizio ed i prezzi unitari già formulati in occasione di precedente affidamento per analogo servizio;
- **RITENUTO** che il servizio in oggetto possa essere svolto con maggiore efficacia ed economicità dalla Società Econord quale capogruppo dell'A.T.I. che già attualmente svolge il servizio di igiene urbana sul territorio di Malnate, ed in quanto maggiormente rispondente alle esigenze dell'Ente, anche in termini di tempestività di risposta alle mutevoli esigenze dell'Ente stesso;

CONSIDERATO

- che l'affidamento avviene nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti , come richiamati dal comma 1 dell'articolo 36 del citato Decreto Legislativo;
- che in merito al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, tenuto conto dell'importo dell'affidamento inferiore a 5.000,00 €, si procede in deroga in quanto risulta più conveniente e funzionale per l'Ente affidare il servizio al Concessionario del Servizio di Igiene Urbana già operante sul territorio ;
- **RITENUTO** che il servizio viene affidato mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo del servizio è inferiore a € 75.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), come modificato dalla Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221;
- che l'importo relativo all'acquisizione in oggetto risulta di importo inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non ricorre l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, come stabilito dall'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARCA di Regione Lombardia dove rinvenire lo specifico servizio in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9 del DL 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata l'assenza, per la tipologia del servizio oggetto del presente affidamento, di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- che la prestazione del servizio relativa al presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art.1, commi 7 e 9, del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;

RICHIAMATO la Concessione sottoscritta dall'Ente con l'A.T.I. avente quale capogruppo la Società Econord S.p.A., relativa al servizio di igiene urbana per il periodo 2018-2022, nello specifico per quanto relativo alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani eseguito porta a porta:

DATO ATTO:

- che il Contratto di Concessione relativo al Servizio di Igiene Urbana in essere prevede la possibilità di attivare servizi aggiuntivi a pagamento purché attinenti allo stesso;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di affidare alla Società Econord S.p.a. con sede in Via Giordani 35, 21100 Varese, con p.iva n.01368180129, il servizio raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti covid-19 il tutto per l'importo massimo pari ad € 4.900,00 + iva, compresi gli oneri per la sicurezza (anche per COVID-19), per complessivi € 5.978,00;

ATTESO che in merito al possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento in oggetto sono in corso di effettuazione i controlli così come indicato nelle linee guida n. 4 ANAC e che gli esiti degli stessi saranno posti agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento per il presente affidamento è la sottoscritta Arch. Daniela Galli, responsabile dell'Area Gestione del Territorio e che è stato acquisito il seguente codice **CIG Z1E30E6C34**.

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti covid-19 ;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) come modificato dalla Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, mediante scambio di lettere firmate digitalmente tra le parti,

RICHIAMATO l'art. 1 comma 3 (primo periodo) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, per il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

VISTO il bilancio di previsione per l'annualità 2021 in corso di approvazione;

DETERMINA

1. **AFFIDARE**, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto qui integralmente richiamate, alla Società Econord S.p.a. con sede in Via Giordani 35 ,21100 Varese , con p.iva n.01368180129 ,il servizio aggiuntivo di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani da Covid-19 il tutto per un importo contrattuale massimo di € 4.900,00 oltre IVA inclusi gli oneri della sicurezza (anche per COVID-19);
2. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo del servizio in affidamento, garanzie peraltro per altri versi già presenti nell'ambito della Concessione del servizio di Igiene Urbana attualmente in essere con la stessa Società;
3. **IMPEGNARE** la spesa complessiva (iva compresa) di € 5.978,00 ad apposito capitolo di Bilancio come indicato nella scheda contabile allegata,
4. **DARE ATTO** che il servizio aggiuntivo in oggetto è stato quantificato in base ai dati epidemiologici ad oggi disponibili e sulla tipologia di servizio, quali elementi variabili in conseguenza delle effettive necessità legate all'esecuzione del servizio stesso;
5. **DARE ATTO DA ULTIMO** che la quantificazione dell'importo del servizio sarà definito su base unitaria pertanto soggetto a rendicontazione da parte dell'Affidatario del Servizio e verifica da parte dell'Ufficio Tutela Ambientale, sulla scorta dei prezzi unitari di spesa già proposti

dall'Affidatario stesso in sede di altra precedente procedura di affidamento per analogo servizio, importi che ci sono stati confermati ed , atteso che l'onere dello smaltimento risulta già in capo al medesimo;

6. **DI RISERVARSI** la successiva ed ulteriore assunzione di impegno di spesa anche in relazione del variare del numero delle utenze interessate da tale particolare tipologia di raccolta o da ulteriori disposizioni normative che per lo specifico venissero in seguito emanate;

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**